



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Al Signor Procuratore della Repubblica di Roma

e, per conoscenza,

Al Signor Avvocato generale

Al Signor Segretario generale

Ai Signori sostituti procuratori generali

Al Dirigente amministrativo [per l'inoltro al personale interessato]

OGGETTO: Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati

Ai procedimenti riguardanti magistrati, il CSM annette particolare rilievo, tanto che, già con la risoluzione in data 9 giugno 1981, se ne è raccomandata la sollecita definizione.

A ciò aggiungasi che, più volte, convergentemente, sia il CSM [cfr., in particolare, nota del Comitato di Presidenza in data 4 luglio 2019] che il Procuratore generale della Cassazione [*ex pluribus*, cfr. le note in data 27 febbraio 2013, 27 febbraio 2017 e 9 aprile 2018], hanno rimarcata l'esigenza di una pronta ed esauriente informazione dei titolari del potere di sorveglianza e del potere disciplinare, per consentirne l'esercizio puntuale e tempestivo.

Sono indicazioni la cui osservanza implica un raccordo tra le attività proprie della Procura della Repubblica e quelle di competenza della Procura generale.

Al riguardo, rilevano in primo luogo le prescrizioni indicate nelle circolari del CSM [fondamentale la circolare n. 13682 del 5 ottobre 1995] relative alla trasmissione al CSM, al Ministro della giustizia e al Procuratore generale della Corte di cassazione sia delle notizie dei fatti in ordine ai quali è iniziata indagine preliminare nei confronti di un magistrato, sia delle aggiornate notizie [con cadenza trimestrale] sullo stato del procedimento, sugli sviluppi che esso ha avuto e sui fatti emersi.

Valgono, poi, la circolare del CSM del 24 gennaio 1996, relativa all'estensione dell'obbligo di informativa anche ai titolari del potere di vigilanza [a seconda dei casi, Presidente della Corte di Appello e Procuratore generale presso la Corte di Appello], nonché la circolare CSM del 14 ottobre 1998, che, invece, eccettua dall'obbligo di informazione le comunicazioni relative ai procedimenti penali per reati in danno di magistrati.



L'invio delle informazioni e il monitoraggio trimestrale. A tal riguardo, per garantire il rispetto delle indicazioni di normativa secondaria di cui si è detto e, tra queste, il monitoraggio trimestrale, è necessario il puntuale rispetto da parte della Procura della Repubblica dell'inoltro delle prescritte informative ai destinatari istituzionali [CSM, Procura generale della Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di appello o Presidente della Corte di appello titolare del potere di sorveglianza] e Procura generale presso la Corte di appello di Roma, nonché la predisposizione del monitoraggio trimestrale che consenta di aggiornare l'iter delle singole vicende processuali.

Quanto all'inoltro delle informative anche per ovvie esigenze di celerità e di completezza, è necessario che l'Ufficio della Procura della Repubblica investa contestualmente e direttamente tutti i destinatari istituzionali, oltre a questa Procura generale.

Le condizioni dell'informazione. Per assicurare una uniforme lettura delle condizioni che fanno sorgere l'obbligo della tempestiva informativa, mi permetto di sviluppare le seguenti considerazioni.

Ragioni letterali, sistematiche e di equità, conducono a ritenere che l'obbligo dell'informazione non nasca per il solo fatto che si è proceduto all'iscrizione a modello 21 o modello 21 *bis* del nominativo del magistrato.

Non a caso, infatti, nella circolare consiliare del 5 ottobre 1995 si correla l'obbligo di informazione alla circostanza che "sia iniziata indagine preliminare": non si correla, quindi, l'obbligo dell'informazione alla mera iscrizione del nominativo sul registro di cui all'articolo 335 c.p.p. [pur oggi da effettuare secondo le regole dettate dal comma 1 *bis* di tale disposizione], bensì all'attivazione delle indagini.

L'inizio delle attività di riscontro investigativo condiziona cioè l'obbligo dell'informazione.

Qualora, invece, all'iscrizione faccia seguito la richiesta di archiviazione, senza lo svolgimento di indagini, sarà il momento della richiesta di archiviazione a far scattare l'obbligo informativo, evitandosi così una duplicità di comunicazioni, di cui la prima sarebbe meramente formale.

È questa una soluzione, non solo rispettosa della lettera e della finalità della normativa secondaria di riferimento, ma anche rispettosa della posizione del magistrato che non riceverebbe l'ingiusto pregiudizio di una comunicazione di un fatto penalmente non significativo, destinato all'archiviazione senza lo svolgimento di indagini, ma solo dopo il decorso del lasso temporale fisiologico di apprezzamento della vicenda da parte del magistrato assegnatario. Un conforto normativo in tal senso può rinvenirsi nell'articolo 335 *bis* c.p.p., sui limiti di efficacia dell'iscrizione ai fini civili ed amministrativi.

Resta inteso che una informazione anticipata anche rispetto alla conclusione liberatoria sarà inoltrata quando il fatto, pur non essendo necessario il riscontro delle investigazioni, si palesi rilevante da subito disciplinarmente o paradisciplinarmente [cfr. nella citata circolare del 1995].

**



I provvedimenti da trasmettere. L'informativa, secondo le indicazioni di normazione secondaria, deve essere integrata con la copia di "tutti i provvedimenti rilevanti" [come quelli concernenti le disposte ed eseguite misure cautelari e quelli conclusivi delle varie fasi e gradi del procedimento: cfr. la citata circolare consiliare del 1995].

Vanno quindi in ogni caso trasmessi gli "atti essenziali dai quali possano essere desunti i fatti" [cfr. CSM, delibera del 16 settembre 2004].

È indicazione rimessa alla sensibile responsabilità del magistrato tenuto all'informativa. Basta qui osservare che, a tal fine, l'esigenza informativa può talora ritenersi soddisfatta con la trasmissione di un provvedimento [ad esempio di archiviazione] compiutamente ed esaurientemente motivato.

**

Il contenuto del monitoraggio. Il monitoraggio trimestrale è adempimento essenziale giusta quanto emerge dalle indicate circolari e dalle raccomandazioni del Procuratore generale della Cassazione.

Poiché non risulta che tale adempimento sia attualmente osservato, si chiede che entro [convenzionalmente] il 27 dell'ultimo mese di ciascun trimestre di ogni anno, la Procura di Roma trasmetta a questo Ufficio [in via telematica all'indirizzo sgr.particolare.pg.roma@giustizia.it] l'elenco, anche se negativo, dei procedimenti penali iniziati, nel trimestre di riferimento, a carico di magistrati, con indicazione (salvo la ricorrenza di specifiche esigenze di segretezza) del nome del magistrato, del titolo di reato e dello stato del procedimento. Elenco nel quale saranno inseriti anche i fascicoli inviati nei trimestri precedenti e ancora pendenti, con indicazione del relativo stato.

I relativi esiti saranno da questa Procura generale rimessi al CSM ed alla Procura generale della Cassazione.

**

Per ogni questione operativa la responsabile del Servizio presso questa Procura generale è la Dottoressa Luisa Baglio (e-mail: luisa.baglio@giustizia.it) vice- responsabile Dottoressa Erica Galdieri e-mail: erica.galdieri@giustizia.it)

**

Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti.

Roma,

28 MAG 2024

IL PROCURATORE GENERALE
Giuseppe Amato